

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006

Difetto d'istruttoria - TAR Lombardia Brescia n. 435/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 22.9.2021

Il TAR Lombardia Brescia n. 435/2021 precisa l'importanza della "istruttoria" che accompagna l'individuazione del responsabile di abbandono dei rifiuti e i presupposti per emettere ordinanza ex art. 192 D.lgs. 152/2006.

Nel caso esaminato, il Comune ordinava la rimozione di rifiuti rinvenuti sul sito di proprietà di società subentrate, *ipso iure*, a una nota azienda di gestione rifiuti. Venivano rinvenuti nel terreno, nel sottosuolo, sacchi neri marcati dalla società gestrice del servizio negli anni '60 e '70.

Le censure alle ordinanze ex art. 192 Dlgs. 152/2006 emesse dal Comune sono molteplici ma il TAR si sofferma sulla mancanza di "istruttoria" utile a individuare, con una certa certezza, l'effettivo responsabile.

Il TAR precisa infatti che *"...l'accertamento del soggetto responsabile dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, attesa la gravità delle conseguenze, economiche e anche penali.... deve fondarsi su attività istruttoria approfondita e accurata che abbia fatto emergere, se non prove inconfutabili di responsabilità, quanto meno una serie di indizi gravi precisi e concordanti che possano consentire almeno di presumerla con un grado elevato di attendibilità..."*

Questa pare essere l'asticella posta dal legislatore alle amministrazioni che devono dunque provvedere alla verifica istruttoria, precisa e attendibile.

Nel caso in esame la Corte ritiene non ravvisare, nell'istruttoria comunale, indizi gravi precisi e concordanti bensì *meri elementi presuntivi*.

Sul sito (terreno), oggetto di attenzione, erano stati rinvenuti, sottoterra, alcuni sacchi neri riempiti di rifiuti solidi urbani, frammisti ad altri rifiuti di varia natura (pneumatici ecc..)

La prova della responsabilità del precedente gestore del servizio era fornita, secondo il Comune, proprio dai sacchi neri utilizzati per la raccolta dal gestore, presunto colpevole.

Vero è che, aggiunge il TAR: “...*non è stata contestata in giudizio la deduzione delle società ricorrenti secondo cui all'epoca, i sacchi neri erano in dotazione di tutti i cittadini e non nell'esclusiva disponibilità del gestore, sicchè il ritrovamento dei rifiuti all'interno di detti sacchi non consente di per se' di associare l'abbandono dei rifiuti...*”.

Tale elemento presuntivo, dedotto solamente dai sacchi neri utilizzati dal gestore, non è in grado di individuare di per se' il responsabile dell'abbandono proprio in quanto i sacchi erano utilizzati dalla moltitudine dei cittadini; elemento dunque isolato, non suffragato da ulteriori riscontri oggettivi “..*inidoneo a fornire un quadro indiziario grave preciso e concordante...*”.

Il TAR dunque annulla le ordinanze per difetto di istruttoria e motivazione.